N. R.G. xxx/2015

4/2019

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO

SEPARAZ-SPECIALE CIVILE

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2015 promossa da:

ATTORE/I

contro

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le conclusioni delle parti sono da intendere richiamate e trascritte. Alla udienza del 28.11.18 le parti concludevano come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxx con ricorso 702 *bis* cpc depositato il 16 marzo 2015 chiedevano l'accertamento del carattere usurario del mutuo ipotecario stipulato con la Banca xxxxxxxxxxx in data 29 dicembre 1998.

Esponeva il ricorrente che xxxxxxxxxxxxxxxxx in data 29 dicembre 1998 avevano stipulato mutuo ipotecario con la Banca; che il suddetto mutuo era usurario vista la pattuizione di un tasso di mora travalicante il tasso soglia di riferimento; che per tale ragione parte ricorrente aveva diritto alla restituzione degli interessi esborsati; che gli interessi di mora dovevano essere sommati a quelli convenzionali ai fini della verifica dell'usura; che la Banca aveva

pagina 1 di 3



Sentenza n. /2019 pubbl. il 24/04/2019

RG n. /2015 Repert. n./2019 del 24/04/2019

pattuito, all'art. 7 del contratto di mutuo, la non sostituzione del tasso di mora al tasso corrispettivo e la sua decorrenza su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese; che l'interesse moratorio era compreso nel teg al momento della pattuizione; che la Banca non aveva voluto aderire alla mediazione; che alla data di redazione della perizia di parte parte ricorrente aveva pagato a titolo di interessi la somma di Euro 87.200,47; che gli interessi di mora negozialmente previsti erano stati applicati sulle rate già scadute con conseguente effetto anatocistico; che per effetto del primo comma dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. secondo comma il mutuo era usurario e non erano quindi dovuti interessi con conseguente applicazione della sanzione della gratuità ex art. 1815 comma 2 c.c. Si costituiva parte resistente ed esponeva che il ricorso era nullo per indeterminatezza del quantum e per l'incertezza e la contraddittorietà dei fatti esposti; che il diritto ex adverso azionato era prescritto; che i ricorrenti avevano confermato il non superamento del tasso convenzionale rispetto al tasso soglia; che gli interessi di mora attenevano a un momento diverso ed eventuale rispetto al contratto non essendo dovuti al momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento del cliente; che per tale motivo gli interessi moratori erano esclusi dal calcolo TEG; che il tasso soglia nel periodo di riferimento era del 14,145% superiore al tasso di mora contrattualizzato; che gli interessi moratori erano alternativi a quelli convenzionali a norma dell'art. 7 del contratto di mutuo e non cumulativi; che non era avvenuta alcuna sommatoria di interessi venendo meno, nella fase patologica del contratto, la distinzione tra interessi di mora e interessi corrispettivi; che per le ragioni di cui sopra il tasso di mora applicato dalla Banca non era usurario avendo la stessa applicato nel corso del rapporto il tasso contrattualizzato secondo i parametri di cui all'art. 4 del contratto

Il Giudice, disposto il mutamento del rito in ordinario ed istruita la causa come in atti, tratteneva la stessa in decisione alla udienza del 28.11.18 sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di domanda proposta da xxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxx per ottenere l'accertamento del carattere usurario del mutuo ipotecario stipulato con la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data 29 dicembre 1998 e quindi ottenere la restituzione di quanto pagato a titolo di interessi. La domanda del ricorrente è accolta in quanto fondata essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte resistente, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione 642/15 e 22562/16).

In particolare la ctu ha accertato che il tasso di mora è stato stabilito nella misura dell'11%, eccedente quello soglia fissato a quella data nel 10,95%.

Inapplicabili le indicazioni della Banca d'Italia, non rappresentando le stesse un corpo normativo direttamente applicabile ai rapporti tra le parti.

Gli interessi moratori pur avendo funzione diversa rispetto a quelli corrispettivi, concorrono a determinare le volontà rispetto al contenuto contrattuale, accordandosi le parti in base alle complessive previsioni delle obbligazioni rispettive. Infatti le conseguenze della mora del debitore, se anche eventuali, sono previste, conosciute e volute sin dal sorgere del rapporto contrattuale incidendo così sul contenuto del sinallagma.

R

Sentenza n. /2019 pubbl. il 24/04/2019

RG n. /2015 Repert. n. /2019 del 24/04/2019

Incidendo sulla volontà del debitore le previsioni in merito al tasso di mora sono sottoposte al divieto di cui alla norma penale come previsto dall'art. 1 d.l. 394/2000 di interpretazione autentica della legge 108/1996.

La usurarietà della clausola sugli interessi moratori, come sopra rilevato, in applicazione della previsione di cui all'art. 1815 cc comporta la nullità dell'accordo sugli interessi e quindi la gratuità del prestito e la non debenza di alcuna somma a titolo di interessi.

La Banca convenuta è condannata a restituire agli attori la somma di € 87.200,00 oltre interessi dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.

P.Q.M

accoglie la domanda e condanna la convenuta a versare agli attori la somma di € 87.200,00 oltre interessi dalla domanda;

condanna la convenuta a rifondere le spese del procedimento in favore di parte attrice, liquidate in \in 400,00 per spese vive non imponibili ed \in 7.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e pone a suo definitivo carico le spese della ctu.

Viterbo, 23 aprile 2019

Il Giudice

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

